

NR. ____ DI REP.

DEL __/__/20__

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

CODICE FISCALE 90011020592-----

LOTTO CIG: 8982152251-----

CUP:F99H17000020006-----

DELEGATION AGREEMENT n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15/12/2017--

Progetto "Support to Integrated Border and Migration Management in
Lybia - First Phase-----

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI NR. 5 (CINQUE) MOTORI "MAN" MODELLO "D2676 LE425" E
RELATIVI RICAMBI NECESSARI ALLE UNITA' NAVALI CLASSE "P. 100" IN
DOTAZIONE AL GACS (GENERAL ADMINISTRATION FOR COASTAL SECURITY), PER
L'IMPORTO DI € 354.500,00 (TRECENTOCINQUANTAQUATTROMILACIN-
QUECENTO//00), OPERAZIONE NON IMPONIBILE I.V.A. ex art. 8 bis del
D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 e successive modificazioni ed
integrazioni.-----

-----TRA-----

il Centro Navale Guardia di Finanza - Via Appia Lato Napoli, 287/289
- 04023 Formia (LT), - C.F. "90011020592",-----

----- E -----la
Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via [indirizzo
ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA].-----

-----L'anno duemilaventuno, il giorno __ del mese
di_____, in Formia, nell'Ufficio del Capo Ufficio Amministrazione,

Via Appia - Lato Napoli, n.287/289, avanti a me (Ufficiale Rogante dell'Ente), delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di Finanza nella qualità di Ufficiale Rogante nominato con Decreto nr. __ del __ ____, sono presenti: -----fisicamente, il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Giovanni D'Onorio De Meo nato il 01 Ottobre 1961 a Formia (LT) e domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Formia (LT) presso la sede del Centro Navale Guardia di Finanza il quale, in virtù dell'art. 97 del R.A.C.G.S approvato con R.D. 23.05.1924, n.827, dell'art.6 del D.M. 14.12.2005, n.292 e art. 10 della D.D. nr. 9000/2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, interviene in quest'atto quale rappresentante del Centro Navale della Guardia di Finanza;-----
----- virtualmente, il Sig. [nome e cognome] nato a [luogo e provincia di nascita] il [data di nascita], CF: [codice fiscale], identificato a video, a mezzo di carta di identità nr. _____ rilasciata in data _____ dal Comune di _____, nella sua qualità di "[funzione]" della Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via [indirizzo ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA], giusta giusta "Documento di gara unico europeo" prodotto dalla società che costituisce parte integrante del presente atto-----
----- (all."A").-
-----**S i P r e m e t t e** -----
che l'Amministrazione, al fine di affidare l'appalto per l'affidamento della fornitura di nr. 5 (cinque) motori "MAN" modello "D2866 LE405" e relativi ricambi, ha esperito una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016 nr. 50, per l'individuazione di idoneo operatore economico; -----

----- che il bando di gara è stato pubblicato:-----
-----> sulla G.U.C.E. numero *[numero pubblicazione]* del *[data pubblicazione]*;-----> sulla G.U.R.I. -
5^a Serie speciale - nr. *[numero pubblicazione]* del *[data pubblicazione]*;----- > su due quotidiani a tiratura nazionale
e su due quotidiani a tiratura regionale;----- >
sul sito web della Guardia di Finanza;-----

- > che in data *[data pubblicazione]* i documenti di gara erano
disponibili elettronicamente mediante l'utilizzo di un sistema
telematico in modalità ASP (Application Service Provider), sul
portale Acquisti in rete P.A, sul quale veniva predisposta
l'iniziativa nr. *[numero iniziativa]* attraverso la quale gli
operatori economici interessati potevano inserire le proprie
offerte;-----che le seguenti ditte
(indicazione delle società che hanno presentato offerta) hanno
presentato, entro i termini ivi previsti, un'offerta commerciale,
nella quale hanno, altresì, dichiarando di accettare le condizioni
di effettuazione del servizio previste dal Capitolato Tecnico (all.
"B") all'uopo allegato;-----
-;che la Commissione di aggiudicazione, con verbale datato
_____ (all. "C") ha proposto di aggiudicare l'appalto alla Soc.
"*[forma giuridica ufficiale]*" con sede in Via *[indirizzo ufficiale completo]* - P.I. *[numero di partita IVA]*, avendo la stessa presentato
l'offerta con prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95, , comma
4, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti
pubblici (all. "D").-----Dovendo ora
addivenire alla stipula di formale contratto, le parti, della cui
identità sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso,

all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:-

ART. 1: PREMESSA - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

ART. 2: DEFINIZIONI - Agli effetti del presente contratto, si intendono per:----- Ente: il Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, al quale compete, in virtù della Convenzione tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell'Interno, l'assunzione di impegni negoziali nei confronti del Fornitore;-----

Fornitore: la Soc. "[forma giuridica ufficiale]" con sede in Via [indirizzo ufficiale completo] - P.I. [numero di partita IVA], sulla quale grava, in via esclusiva, la responsabilità della corretta esecuzione del contratto;-----

Fornitura: Fornitura di nr. 5 (cinque) motori marini "MAN" modello "D2676 LE425" e necessari ricambi per unità navali classe "P. 100" , in conformità al Capitolato Tecnico (all.C).-----

ART. 3: OGGETTO DEL CONTRATTO - Il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Giovanni D'Onorio De Meo, nell'accennata qualità, affida al Sig. [nome, cognome] nato a [luogo e provincia di nascita] il [data di nascita], CF: [codice fiscale] nella sua qualità di "[funzione]", che accetta, in nome e per conto della Società rappresentata, l'esecuzione della "fornitura", come sopra descritta, ai prezzi offerti nella proposta commerciale formulata dalla Ditta (all. "D"), che firmata dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente contratto per formarne parte integrante.-----

ART. 4: VALORE DEL CONTRATTO - Il corrispettivo della fornitura resta fissato in €. 354.500,00 (trecentocinquantaquattromila//00) I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

ART. 5: CONDIZIONI ECONOMICHE E REVISIONE PREZZI - Il Fornitore si obbliga ad applicare alla fornitura commissionata i prezzi indicati nell'offerta (all. "D"), da intendersi comprensivi di qualsiasi prestazione necessaria e propedeutica all'esecuzione della commessa in conformità al Capitolato tecnico (all. "B").-----
- Tali prezzi devono, altresì, intendersi invariabili per tutta la durata del contratto e comprensivi dei costi previdenziali e assistenziali oltre che di ogni altro onere di legge e di qualsiasi eventualità e circostanza che il Fornitore non abbia tenuto presente.-----

ART. 6: EFFICACIA DEL CONTRATTO - Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione con decreto da parte del Beneficiario, e l'esecuzione può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace nei termini previsti dalla normativa nazionale. La fornitura non potrà essere oggetto di esecuzione anticipata. Sarà cura dell'Ente comunicare l'efficacia del contratto dal giorno successivo a quello di ricezione della lettera trasmessa a mezzo P.E.C., con la quale verrà comunicata sua approvazione nei modi di legge ed avrà scadenza __/__/____. In caso di preminenti ragioni di pubblico interesse, l'Ente può recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione al Fornitore debitamente motivata e con salvezza del pagamento delle forniture già eseguite. La sottoscrizione del contratto non impegna il Beneficiario né l'autorità finché non è stato approvato dal Beneficiario e qualora previsto, non abbia ottenuto positivo controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.-

ART. 7: OBBLIGHI DEL FORNITORE - Il Fornitore si impegna ad effettuare la commessa con le modalità e nel rispetto delle specifiche e della tempistica disciplinate al punto 4 del Capitolato

Tecnico (all. "B").-----

ART. 8: FORZA MAGGIORE - Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire la commessa nel rispetto dei tempi indicati al precedente articolo ed in conformità a quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico (all. "B"). Ove dovessero verificarsi cause di forza maggiore, di impedimento alla regolare effettuazione delle forniture (ad es. scioperi, alluvioni, incendi ed altre cause non ascrivibili a fatto dolosi o colposi del Fornitore), il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Ente, a mezzo P.E.C., indicando dettagliatamente i motivi ostativi all'esecuzione dell'ordine, nel momento stesso in cui si verifica o ha conoscenza dell'impedimento, incorrendo, in caso di intempestivo inoltro della comunicazione, nell'applicazione delle penali. In difetto di tale avviso non potranno tali cause essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità. In caso di richieste del Fornitore, l'Ente potrà prorogare i termini di esecuzione, sempre che le esigenze della commessa lo consentano e le ragioni addotte siano ritenute valide. Non sarà tenuto conto delle domande di proroga presentate dopo la scadenza dei termini prescritti.-----

ART. 9: INADEMPIMENTO DA RITARDO - Il Fornitore, nel caso in cui non rispetti i termini indicati all'art. 7, sarà considerato inadempiente già in occasione del primo giorno di ritardo senza che abbia preventivamente comunicato impedimenti dovuti a forza maggiore secondo le modalità previste dal precedente articolo. Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penalità pari allo 1% del valore della commessa commissionata, con decurtazione dell'importo così determinato dal pagamento della fattura. -----
-- Deve considerarsi inadempimento anche l'esecuzione dell'ordine in

modo parziale o difforme dalle indicazioni fornite dall'Ente, in tal caso le penalità da applicare verranno calcolate fino al giorno in cui la prestazione verrà eseguita in conformità a quanto richiesto. -----L'applicazione delle penalità sarà anticipata da comunicazione formale dell'Ente. Avverso il provvedimento di applicazione delle penalità, il Fornitore può presentare motivato ricorso entro 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di avvenuta notifica dello stesso.----- Le penalità non potranno superare il 10% del valore del contratto. Ove le penalità complessivamente applicate raggiungessero il 10% del valore dell'intero contratto, l'Ente disporrà risoluzione del presente atto, con successivo incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 14. Anche ove tale limite non sia raggiunto, l'Ente può, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, tali da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, procedere alla risoluzione del contratto. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la Società inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo, per l'Amministrazione, l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del danno patito dalla stessa.----

ART. 10: RESPONSABILITA' CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVE -

L'accettazione della commessa non esonera il Fornitore da difetti e vizi occulti non immediatamente rilevati o rilevabili, che si manifestino solo in data successiva alla consegna. Il Fornitore risponde civilmente di ogni danno a persone o cose verificatisi per vizi dipendenti dalla fornitura di prodotto con caratteristiche difformi da quello richiesto, restando a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Il Fornitore assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà

intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o da altra tutela di legge, spettanti a terzi. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Ente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del D.lgs. 08/06/2001 n. 231, di sospendere cautelativamente il contratto. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo la scadenza del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Ente una penale pari al 10% del valore dell'intero contratto. Il soggetto attuatore assume tutti gli obblighi derivanti dall'ex. Art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136 (*piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*).-----

ART. 11: VERIFICHE DI CONFORMITA' - La fornitura effettuata sarà sottoposta a verifica di conformità (c.d. collaudo) da effettuarsi, secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, presso la sede del Fornitore, a cura di apposita Commissione all'uopo nominata. La data in cui la Commissione andrà a riunirsi sarà comunicata con congruo anticipo al Fornitore al fine di consentire ad un suo rappresentante di assistere alla verifica. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera comunque il fornitore da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni (c.d. "vizi occulti") che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.----- In presenza di difformità tra il materiale richiesto e quello fornito, la commessa sarà:-----

- rifiutata con contestuale intimazione a provvedere alla consegna di materiale conforme a quello richiesto;-----
----- sottoposta all'applicazione delle penalità per

ritardata consegna.----- Qualora, a seguito della diffida, la commessa presentata in consegna dovesse risultare ancora difforme da quella richiesta, l'ordine sarà definitivamente rifiutato, con ricorso alla procedura della fornitura in danno di cui all'art. 9. I termini per la conclusione delle operazioni di collaudo e consegna sono essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile, e pertanto, l'inosservanza degli stessi da parte dell'impresa aggiudicataria costituisce grave inadempimento e determina la risoluzione di diritto del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale, ferma restando la facoltà del Beneficiario di richiedere il risarcimento del danno e/o di procedere con l'ausilio della Guardia di Finanza all'esecuzione del danno. -----

ART. 12: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuto favorevole collaudo, l'Ente invierà al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, la documentazione necessaria ad attestare la buona esecuzione delle prestazioni erogate, ovvero, la buona provvista dei beni forniti. Tutti gli oneri finanziari connessi sono a carico del Ministero dell'Interno che garantisce il pagamento delle prestazioni erogate e/o dei beni forniti. Il pagamento è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi il Beneficiario non potrà essere ritenuto responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. Il Fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Centro Navale Formia (codice univoco ufficio: VXPIBB). Sulla fattura dovrà essere obbligatoriamente riportato il riferimento al Codice

Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Lotto CIG - 86101020F2), gli estremi identificativi del contratto e l'indicazione del progetto indicato in premessa, in assenza di ciò, non potrà avvenirne la liquidazione. -----Il pagamento della fattura è, altresì, subordinato all'esito positivo delle verifiche propedeutiche all'accertamento della regolarità contributiva del Fornitore (D.M. Ministero del Lavoro 24.10.2007 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva), nonché dell'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi di versamento conseguenti alla notifica di una o più cartelle di pagamento (D.M. Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40). E' vietato da parte del soggetto attuatore, di cedere i crediti nonché il contratto.-----

ART. 13: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - In ottemperanza alla Legge 13.08.2010, nr.136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge citata al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.-----
In particolare le transazioni su conto corrente dedicato potranno essere effettuate esclusivamente dai Procuratori del Fornitore formalmente comunicati all'Ente. L'Ente verificherà in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la risoluzione del diritto del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.-----

ART. 14: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi

contrattuali assunti, il Fornitore ha presentato cauzione di € [importo cauzione], giusta polizza fideiussoria nr. [numero polizza] rilasciata in data [data emissione polizza] da [Soggetto che ha rilasciato la polizza], che l'Ente potrà escutere per il ristoro delle spese che siano addebitabili al Fornitore nonché per il risarcimento dei danni dallo stesso provocati. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, con l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la cauzione dovesse scadere prima di detto termine dovrà essere prorogata.-----

ART. 15: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., fermo il ricorso preventivo al tentativo di transazione ed accordo bonario, ai sensi degli artt. 208 e 206 D.lgs. 50/2016.-----

ART. 16: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO - Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e salariale previsto dalla contrattazione collettiva di settore. L'Ente si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il Fornitore ha regolarizzato la propria posizione, senza che lo stesso possa pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. Il Fornitore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva,

certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART. 17: SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2006, non avendo il Fornitore in sede di offerta fatto espressa richiesta di autorizzazione al subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente atto. Nel caso in cui il fornitore abbia fatto ricorso al subappalto in sede di offerta, nei limiti del 40 % della commessa, deve indicare la percentuale nonché le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. E' altresì vietata la cessione del contratto. Ogni atto di cessione è nullo.-----

ART. 18: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il Fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o di avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi risolto ed il Fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente ricevuto.-----

ART. 19: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto il medesimo servizio. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al Fornitore, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti,

determinano risoluzione di diritto del contratto:-----
-----l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;-----
-----la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;--
-----la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;--
-----il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----
l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----
-----la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni. In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 20: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le tasse di bollo e di registro, Erario e spese varie (comprese le spese postali) ed ogni altro onere fiscale presente o futuro comunque inerenti il presente atto, sono a carico del Fornitore. Ai fini dell'imposta di Registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131.-----

ART. 21: TRATTAMENTO DATI - Il Fornitore dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il

Fornitore ha, altresì, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente contratto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.-----

ART. 22: DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio in Via *[indirizzo ufficiale completo]* ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) *[indirizzo posta elettronica certificata]*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il contratto stesso. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Ente ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a suo carico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza. -----

ART. 23: RINVIO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente atto si fa rinvio:-----al Capitolato Tecnico (all. "C");-----al Capitolato Generale d' Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-
-----alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato Regio Decreto 23.05.1924 n°827 ;-----al D.M. Ministero dell'Economia 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza";-----
-----al D.lgs. 18.04.2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";-----al D.lgs. nr.

81/2008;-----al D.lgs. 06.09.2011 nr. 159
"Codice Antimafia";---alla legge 6 novembre 2012, n. 190;-----
-----al Codice Civile.-----

ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI - Il presente contratto mentre vincola
fin d'ora il Fornitore, non obbligherà l'Ente se non dopo
l'intervenuta approvazione nei modi di legge.-----

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto,
compresi gli allegati, redatto da persona di mia fiducia, mediante
strumenti informatici, su nr. 22 pagine a video, di cui ho dato
lettura alle parti, le quali - da me interpellate - l'hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a
conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle
identità personali, come di seguito specificato:-----

-----il Sig. [nome e cognome] mediante
l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.lgs.
07.03.2005, nr. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);-----

-----il Capo Ufficio Amministrazione - Tenente Colonnello
Giovanni D'Onorio De Meo mediante l'apposizione della firma digitale
ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD),----- verificate a
mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.-----

-----In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho
firmato il presente documento informatico con firma digitale.-----

----- PER L' ENTE PER

IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE